Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 715.

Norme sulla determinazione della ricorrenza del Santo Patrono del rione di porto Maurizio del comune di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 716.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle provincie di Bologna, Pistoia, Siracusa e Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 717.

Norme sul trattamento economico e normativo per litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai, e donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio dipendenti da imprese produttrici di imballaggi di latta della provincia di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 718.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Bolzano.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 10 LUGLIO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **I.C.I.P. Industrie Chimiche Italiane del Petrolio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % 1958 sorteggiate il 7 giugno 1962. — **I.C.I.P. Industrie Chimiche Italiane del Petrolio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % 1959-1975 sorteggiate il 7 giugno 1962. — **Immobiliare San Pietro Torino, società per azioni, in Torino:** Rimborso di prestito obbligazionario. — **OZO Società italiana per azioni, in Milano:** Annullamento di certificati obbligazionari 6,50 % 1958-1974. — **OZO Società italiana per azioni, in Milano:** Annullamento certificati obbligazionari 6,50 % novembre 1958-1974. — **Montital, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1962. — **Nymco, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1962. — **Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1962. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1962. — **SFAI - Società Fondiaria Agricola Industriale, in Valdagno:** Obbligazioni 5 % di 2ª serie sorteggiate il 30 giugno 1962. — **CIATSA - Compagnia Italiana Alberghi Turistici, Società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1962. — **SFAI Società Fondiaria Agricola Industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni di 3ª serie sorteggiate il 30 giugno 1962. — **Necchi, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1962. — **Società per azioni Officine fratelli Bertoli fu Rodolfo, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1962. — **S.I.T. - Società per azioni Idroelettrica Torlano, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1962. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1962. — **Cartiera italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1962. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1962. — **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1962. — **Mirabello, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1962. — **S.P.A. Compagnia Immobiliare Sarda, in Cagliari:** Estrazione prestito obbligazionario del 30 giugno 1962. — **« S.E.T. » Società Esercizi Telefonici, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1962. — **Azienda Trasporti Autoferrotranviari « A.T.A. » società per azioni, in Biella** Estrazione obbligazioni (Contingente 1962).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale in data 20 febbraio 1962 registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1962 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 14

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERNARDI Elio di Antonio, nato a Bologna il 1° giugno 1926, partigiano combattente (*Alla memoria*). — Valoroso combattente, essendo stato scorto nel corso di un'azione di collegamento da una forte pattuglia nemica, non esitava ad attaccarla da solo permettendo ad un compagno d'arme che stava con lui di mettersi in salvo e di continuare nel compito intrapreso e di assolverlo. Colpito a morte nell'impari lotta, immolava la giovane vita alla Patria. — Ponticelli di Malalbergo, 17 aprile 1945.

(3688)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1962, n. 697.

Prelevamento di lire 374 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-1962.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 374.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 374.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro:

Compensi per lavoro a cottimo (cap. n. 337) . . . . . L. 10.000.000
(in relazione a straordinarie inderogabili esigenze dei servizi della Zecca prima non prevedibili).

Ministero delle Finanze

Manutenzione e sistemazione dei locali del Ministero e degli Uffici centrali distaccati (cap. n. 30) . . . . » 60.000.000
(per provvedere ad urgenti lavori di sistemazione dei locali della nuova sede dell'E.U.R. in relazione ad inderogabili esigenze di servizio prima non prevedibili).

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè spese per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano capitoli (nn. 117 e 284) . . . . . » 200.000.000
(per sopravvenute inderogabili esigenze connesse con l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 21)	L. 1.000.000	
Spese eventuali all'estero (cap. n. 69)	» 3.000.000	L. 4.000.000

(assegnazioni connesse con maggiori spese per i viaggi all'estero, prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 83)	» 100.000.000
(per provvedere a inderogabili esigenze riguardanti i servizi speciali di polizia e per intensificare i servizi di prevenzione e di polizia giudiziaria)	
	L. 374.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1961, n. 543, e n. 544, 23 ottobre 1961, n. 1117 e 31 ottobre 1961, n. 1115;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, è autorizzato il prelevamento di lire 374.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del tesoro Servizi del tesoro:

Cap. n. 337 — Compensi per lavoro a cottimo (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e successive modificazioni)	L. 10.000.000

Ministero delle finanze:

Spese generali:

Cap. n. 30 — Manutenzione e sistemazione dei locali del Ministero e degli Uffici centrali distaccati . . .	L. 60.000.000

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

Cap. n. 117 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per missioni compiute per la formazione del nuovo catasto dei terreni, per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria e per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni . .	» 100.000.000
Cap. n. 284 — Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) Paghe ai canneggiatori e relativi oneri previdenziali a carico dello Stato	» 100.000.000

Ministero degli affari esteri:

Spese generali:

Cap. n. 21 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero .	L. 1.000.000

Spese di rappresentanza, d'ufficio e diverse:

Cap. n. 69 — Spese eventuali all'estero	» 3.000.000

Ministero dell'interno:

Spese per la sicurezza pubblica:

Cap. n. 83 — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza	» 100.000.000
	L. 374.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 698.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe in frazione Golfo Aranci del comune di Olbia (Sassari).

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tempio Pausania in data 1° gennaio 1962, integrato con dichiarazione del 6 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe in frazione Golfo Aranci del comune di Olbia (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 699.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione cattolica di laici a scopo di culto e di religione, denominata « Aiuto Vocazioni Ecclesiastiche » (A.V.E.), detta anche « Opera Sulpriziana », con sede in Napoli.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione cattolica di laici a scopo di culto e di religione, denominata « Aiuto Vocazioni Ecclesiastiche » (A.V.E.), detta anche « Opera Sulpriziana », con sede in Napoli e viene approvato lo statuto dell'associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 700.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista in frazione Castiadas del comune di Muravera (Cagliari).

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° luglio 1959, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista in frazione Castiadas del comune di Muravera (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 701.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di San Filippo Neri in quartiere Villetta di Savona dalla sede provvisoria della Chiesa della Purificazione di Maria Vergine nella locale Chiesa di Santa Maria Giuseppa Rossello.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 12 luglio 1961, relativo al beneficio parrocchiale di San Filippo Neri nel quartiere Villetta di Savona dalla sede provvisoria della Chiesa della Purificazione di Maria Vergine, è stato trasferito nella locale Chiesa di Santa Maria Giuseppa Rossello assumendone il titolo e restando immutate la circoscrizione territoriale e la dotazione.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 702.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santo Stefano in località Casarotonda del comune di Montefelcino con la parrocchia di Sant'Andrea in località Scotaneto del comune di Isola del Piano.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° gennaio 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santo Stefano in località Casarotonda del comune di Montefelcino con la parrocchia di Sant'Andrea in località Scotaneto del comune di Isola del Piano.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 703.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria Nuova in Cigno di Civitella di Romagna (Forlì) con la parrocchia di San Vicinio in località Seguno dello stesso Comune.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sarsina in data 1° gennaio 1962, col quale viene disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria Nuova in località Cigno del comune di Civitella di Romagna (Forlì) con la parrocchia di San Vicinio in località Seguno dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 704.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Giovanni Battista in località Colonna del comune di Urbino con la parrocchia di Cristo Re in frazione Trazanni dello stesso Comune.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° novembre 1961, col quale viene disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Giovanni Battista in località Colonna del comune di Urbino con la parrocchia di Cristo Re in frazione Trazanni dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 69. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Moltrasio (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1

La zona portuale di Moltrasio (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Moltrasio è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali n. 20 e 21/A dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui all'articolo precedente comprende la particella *I* (pontile), la particella *L* (lido), parte della particella *G* (il solo molo del porto) ed uno specchio d'acqua antistante le suddette particelle *I*, *L* e *G*.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago della strada Regina;

dal limite verso lago delle particelle numeri 6, 441, 4052, 4395, 442-H-O, 551, 445, 447, 578, 448, 449, 450, 4487, 451-Q-G e 4576;

dal limite verso lago di brevi tratti della strada dal molo alla Punta;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 90 in prosecuzione verso lago del confine tra la strada del molo e la particella 456.

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 120 in prosecuzione verso lago del confine nord-est della particella 4285.

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia Milano e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 10 ottobre 1961

Il Ministro per i trasporti
Spataro

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Il Ministro per i lavori pubblici
Zaccagnini

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962
Registro n. 86 bilancio Trasporti, foglio n. 348

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Cernobbio (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Cernobbio (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Cernobbio è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 2/A dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui all'articolo precedente comprende: la particella 73 (pontile), la rampa di approdo *I*, il porto 452 con relativi moli e lo specchio d'acqua antistante al pontile, al porto e alla rampa suddetti.

Essa è delimitata come segue:

lato ovest verso terra - dal limite verso lago delle particelle 560, 208, 198;

dalla linea di foce del torrente Greggio;

dal limite verso lago della particella 183;

dal limite verso lago della piazza V Emanuele;

dal limite verso lago le particelle 120, 121, 115, 117, 114 e dall'estremo della via T Gallio.

lato nord: da un allineamento lungo m. 150 in prosecuzione verso lago del lato nord di via T Gallio.

lato sud: da un allineamento lungo m. 145, avente direzione coincidente con quella del confine sud delle due ali del fabbricato 378, e come punto di partenza l'incrocio di tale direzione con il confine tra la particella 560 e il lago.

lato est: dalla congiungente gli estremi verso lago dei lati nord e sud.

Art 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 15 dicembre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962
Registro n. 86 bilancio Trasporti, foglio n. 349

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1962.

Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1958, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia propose al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la nomina del dott. Franco Borelli a direttore generale dell'Opera;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/37/12941 in data 8 dicembre 1958, con la quale fu conferita al dott Franco Borelli la qualifica di direttore generale dell'Opera citata;

Visto l'art. 15 dello statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372, contenente norme per la nomina del direttore generale dell'Opera;

Visto l'art. 66 del regolamento relativo al trattamento economico e giuridico ed all'organico del personale dipendente dall'Opera sopracitata, approvato con il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 4 dicembre 1961;

Vista la nota n. 658/RC/ev, in data 16 febbraio 1962, con la quale il presidente dell'Opera ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, nella riunione in data 30 gennaio 1962, ha confermato la proposta formulata nella precedente riunione in data 9 ottobre 1958;

Ritenuta la opportunità di disporre la nomina del dott. Franco Borelli con l'osservanza delle prescrizioni dello statuto e del regolamento sopra indicati,

Decreta:

Il dott. Franco Borelli è nominato direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 288, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è costituita come segue:

Presidente:

Fortini del Giglio dott. Franco, consigliere di Stato.

Componenti:

Mirabelli prof. Giuseppe, docente di diritto privato all'Università di Roma;

Dolce prof. Raffaele, docente di diritto penale alla Università di Roma;

Troiani dott. Guido, vice prefetto, capo divisione personale di pubblica sicurezza;

Della Peruta dott. Gerardo, ispettore generale di pubblica sicurezza.

Il dott. Giovanni Naldari, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Morselli ten. col. del genio Carlo, per la prova facoltativa di telegrafia;

Paceri dott. Rocco, commissario capo di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di fotografia;

Valenti Nicolò, 1° segretario di polizia, per la prova facoltativa di stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Registro n. 16 Interno, foglio n. 115. — MARTORELLA

(3857)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1962.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 2 gennaio 1933;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa 3/19, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 13 giugno 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3891)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1962.
Nomina della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1956, con il quale il Consorzio provinciale della viticoltura e frutticoltura di Piacenza è stato trasformato in Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*, della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione di tutte le lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione amministratrice di detto Consorzio in conformità a quanto dispone l'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870, recante modificazioni agli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Sentite le Organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza;

c) l'ing. Giacomo Chiapponi, il dott. Severino Rizzi e il sig. Artemio Mutti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il cav. uff. Oreste Groppi, il sig. Domenico Salotti e il sig. Domenico Valle, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Giuseppe Bianchini, il sig. Sergio Rattotti e il geom. Giovanni Bordi, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giovanni Berzolla e il per. agr. Mario Galli, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari di Piacenza.

Art. 2.

L'ing. Giacomo Chiapponi e il cav. uff. Oreste Groppi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 16 giugno 1962

Il Ministro: Rumor

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.
Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari della tipografia Porziuncola di Assisi e del lanificio Pia Opera Terra Santa di Foligno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla Curia provinciale dei frati minori della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari della tipografia Porziuncola e del lanificio Pia Opera Terra Santa, gestiti dalla stessa Curia rispettivamente in Assisi ed in Foligno per il personale dipendente;

Considerato che per l'attività esplicata dalla tipografia Porziuncola e dal lanificio Pia Opera Terra Santa debba applicarsi la tabella *A*) di cui all'art. 33 del testo unico precitato;

Decreta:

Alla tipografia Porziuncola di Assisi ed al lanificio Pia Opera Terra Santa di Foligno, gestiti dalla Curia provinciale dei frati minori della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi, è applicata la tabella *A*) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Roma, addì 28 giugno 1962

p. *Il Ministro*: Salari

(3843)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 31 ottobre 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge del 29 giugno 1962, n. 568, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando saranno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1962, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1962-1963, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle assemblee legislative;

Visto l'art. 16 del disegno di legge, relativo allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-1963, che dà facoltà al Ministero del tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti, anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio 1962 al 31 ottobre 1962 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza a 2, 3, 6, 10 e 12 mesi.

I buoni ordinari al portatore e all'ordine, con scadenza a due mesi saranno disponibili solo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

I buoni, distinti, giusta il decreto del Capo dello Stato n. 470 del 21 aprile 1961, in quindici serie procedenti dalla lettera *A* alla lettera *Q*, saranno emessi, per l'esercizio finanziario 1962-1963, limitatamente alle seguenti serie:

Serie *A* per i soli buoni nominativi (all'ordine)	da L.	1.000
Serie *B*	»	5.000
» *C*	»	10.000
» *E*	»	50.000
» *F*	»	100.000
» *G*	»	500.000
» *H*	»	1.000.000
» *L*	»	5.000.000
» *M*	»	10.000.000
» *N*	»	50.000.000
» *O*	»	100.000.000
» *P*	»	500.000.000
» *Q*	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni a 2 mesi in ragione di L. 1,75% annue;
per i buoni a 3 mesi in ragione di L. 2,25% annue;
per i buoni a 6 mesi in ragione di L. 2,75% annue;
per i buoni a 10 e 12 mesi in ragione di L. 3,50% annue.

Art. 4.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1962
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 51

(3915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 25 luglio 1958 da Vicario Carlo, ufficiale giudiziario nella pretura di Bibbiena, avverso il provvedimento del 7 febbraio 1958, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo gennaio-novembre 1955, trattandosi di tre distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(3836)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 16 maggio 1959 dal dott. Marchese Giuseppe, cancelliere nella pretura di Cittaducale avverso il provvedimento del 21 gennaio e 26 marzo 1959, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 16 settembre 1958-19 marzo 1959, trattandosi di sei distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(3837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3869)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 73, l'Amministrazione comunale di Giardinello (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3870)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Laerru (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3871)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 76, l'Amministrazione comunale di Custonaci (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3872)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione comunale di Sorso (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3873)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 417.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3911)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di matematiche » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Istituzioni di matematiche », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3912)

Vacanza della cattedra di « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Clinica pediatrica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3913)

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica applicata » presso la Facoltà di farmacia della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di « *Chimica farmaceutica applicata* » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3914)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1962, le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Fabbrini », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini, in data 25 novembre 1958, repertorio n. 8656;

2) Società cooperativa « Astigiana Lavoratori Edili e Affini » (S.C.A.L.E.A.), con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi, in data 15 settembre 1954, repertorio n. 1359;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Escavatori Bertondello », con sede in Nuvolento (Brescia), costituita per rogito Barca, in data 13 febbraio 1958, repertorio n. 709;

4) Società cooperativa operai lattai ambulanti « Di Vittorio », con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Matteo D'Angelo, in data 18 febbraio 1959, repertorio n. 2437;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Carmela », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Matteo Gatta, in data 7 agosto 1958, repertorio n. 22877;

6) Società cooperativa « Pesca d'alto mare », con sede in Grado (Gorizia), costituita in data 24 febbraio 1947;

7) Società cooperativa « Fra barcaioli per trasporto passeggeri, materiali salvataggio e naufraghi », con sede in Grado (Gorizia), costituita in data 3 aprile 1931;

8) Società cooperativa « Pescatori marittimi », con sede in Grado (Gorizia), costituita in data 30 marzo 1930;

9) Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Monfalcone (Gorizia), costituita in data 30 ottobre 1946;

10) Società cooperativa edilizia « Pace e Lavoro », con sede in Monfalcone (Gorizia), costituita in data 21 ottobre 1945;

11) Società cooperativa « E.D.A.M. Ente Distributori Alimentari di Monfalcone », con sede in Monfalcone (Gorizia), costituita in data 3 giugno 1947;

12) Società cooperativa « Autotrasporti Monfalconese C.A.M. », con sede in Monfalcone (Gorizia), costituita in data 4 luglio 1945;

13) Società cooperativa per la costruzione di case economiche « Costanzo Ciano », con sede in Monfalcone (Gorizia), costituita in data 22 dicembre 1939;

14) Società cooperativa « Carpentieri costruzione armamenti e falegnameria », con sede in Pieris d'Isonzo (Gorizia), costituita in data 25 ottobre 1945;

15) Società cooperativa « L'Arsenal fra ex arsenalotti e reduci di guerra », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici, in data 31 luglio 1948, repertorio n. 15057;

16) Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Populonia », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini, in data 16 ottobre 1956, repertorio n. 12511;

17) Società cooperativa edilizia « Alcione », con sede in Napoli, per rogito Spicacci, in data 11 settembre 1956, repertorior n. 57580;

18) Società cooperativa « Beata Solitudo », con sede in Milano, costituita per rogito Fornoni, in data 2 aprile 1954, repertorio n. 8084;

19) Società cooperativa edilizia « O.E.A. », con sede in Napoli, costituita per rogito Mustilli, in data 11 giugno 1955, repertorio n. 22622;

20) Società cooperativa edilizia « Lucina », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari, in data 29 ottobre 1957, repertorio n. 8189;

21) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti della zona di Nuoro del centro costruzioni telegrafiche e telefoniche di Cagliari », con sede in Nuoro, costituita per rogito Covello, in data 16 giugno 1956, repertorio n. 1089;

22) Società cooperativa edilizia « Al Sole d'Oro », con sede in Padova, costituita per rogito Rasi Caldogno, in data 15 marzo 1955, repertorio n. 17456;

23) Società cooperativa edilizia « Massimiliano », con sede in Ravenna, costituita in data 28 febbraio 1956, rogito Janiri, repertorio n. 11394;

24) Società cooperativa edilizia « Altair Gioconda », con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci, in data 5 ottobre 1954, repertorio n. 80782;

25) Società cooperativa edile « Achille Grandi », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Buoncristiano, in data 26 luglio 1954, repertorio n. 5469;

26) Società cooperativa edilizia « Parco d'Abruzzo », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino, in data 12 marzo 1956, repertorio n. 31921.

(3681)

Rettifica del nome del liquidatore della Cooperativa « La Meridionale », con sede in Pomarico (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 giugno 1962, il decreto ministeriale 16 febbraio 1962, concernente la nomina del dott. Michele Michetti a liquidatore della Società cooperativa « La Meridionale », con sede in Pomarico (Matera), in sostituzione del liquidatore ordinario, è stato modificato come appresso:

« ai sensi dell'art. 2545 Codice civile il dott. Nicola Michetti è nominato liquidatore della Società cooperativa « La Meridionale », con sede in Pomarico (Matera), in sostituzione del liquidatore ordinario ».

(3784)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1962.

(3787)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1962.

(3791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 41.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 7 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: D'Alessandro Nicolina, nata a Pisciotta il 5 agosto 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 17 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catania — Intestazione: Lanzafame Angela, nata a Catania il 10 maggio 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 13.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1962

Il direttore generale: GRECO

(3524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 9 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	574,47	574,55	574,75	574,50	572,78	574,40	574,60	574,65	574,80	574,75
Fr. Sv.	143,81	143,82	143,81	143,805	143,80	143,87	143,82	143,80	143,83	143,80
Kr. D.	90,01	89,94	89,93	89,92	89,90	89,90	89,89	89,95	89,94	89,95
Kr. N.	86,95	86,94	86,95	86,92	86,85	86,90	86,94	87 —	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,66	120,64	120,65	120,65	120,65	120,65	120,635	120,65	120,66	120,65
Fol.	172,74	172,75	172,755	172,72	172,67	172,70	172,72	172,75	172,76	172,75
Fr. B.	12,47	12,48	12,485	12,4825	12,4775	12,48	12,48125	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,68	126,66	126,665	126,65	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1742,40	1742,05	1741,90	1742,05	1741,75	1742,30	1741,95	1742,30	1742,25	1742 —
Dm. occ.	155,60	155,90	155,87	155,92	155,80	155,60	155,905	155,80	155,87	155,85
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,73	21,73	21,75	21,735	21,75	21,69	21,73	21,74	21,73	21,73

Media dei titoli del 9 luglio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	97,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	574,55
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	89,905
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	120,642
1 Fiorino olandese	172,72
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742 —
1 Marco germanico	155,912
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,732

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura riservato al personale in servizio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico, carriera direttiva, tra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio da almeno un quinquennio, e con rapporto stabile di impiego, presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 40° anno di età o, per i mutilati e gli invalidi indicati al successivo art. 4, il 45° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego cui aspirano;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, salvo quello dell'età che deve esser posseduto alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e cioè il 4 gennaio 1962.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 40° anno di età e appartengano alle categorie di mutilati ed invalidi citate al successivo art. 4, dovranno dichiarare tale qualità per poter beneficiare della elevazione del limite di età a 45 anni.

4) il titolo di studio posseduto;

5) l'Ente o la Sezione di riforma fondiaria presso cui si trovano in servizio con rapporto di impiego a tempo indeterminato e la data di inizio del servizio prestato ininterrottamente da almeno un quinquennio a seguito di formale provvedimento di assunzione;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dallo aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Art. 4.

Il limite massimo di 40 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato a 45 per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio. Non sono però ammessi al beneficio della elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 13 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti il possesso di tali titoli di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero della agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) una attestazione dell'Ente o della Sezione di riforma fondiaria a firma del presidente e su carta bollata da L. 100 in cui siano dichiarate la data di inizio del servizio prestato ininterrottamente da almeno un quinquennio presso l'Ente e la natura giuridica del rapporto d'impiego nonchè gli estremi delle delibere presidenziali relative a detto servizio;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti indicati nel precedente art. 7, lettere *a*) e *b*), qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo;

3) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio su carta bollata da L. 300. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato, diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 300, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva. I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

8) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità, la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce il concorso.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accertare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 161. — SPADARO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia e politica agraria, estimo rurale;
3) Zootecnia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 13 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

(3768)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

All'articolo 6 del decreto ministeriale 1 marzo 1962, riguardante il concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, pagina n. 2277, alla seconda riga, ove è detto: «... sarà fatta in sessantesimi, riservando 4 punti ... », leggasi: «... sarà fatta in sessantesimi, riservando 42 punti ... ».

(3895)

Avviso relativo alla pubblicazione della integrazione e modifica alla graduatoria del concorso per *titoli a settanta* posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva, *indetto con decreto ministeriale* 15 aprile 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa 23ª, in data 9 giugno 1962, del Giornale militare ufficiale del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1962 (registro n. 35 Difesa-Esercito, foglio n. 166) concernente integrazione e modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei, nonché quella dei vincitori nel concorso per titoli a settanta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1958.

(3896)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5111 del 10 aprile 1960, con il quale è stato indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso nominato con decreti numeri 5111 e 19637 rispettivamente del 3 giugno e 16 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutivi del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a otto posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959:

1.	Giurazza Giacomo	punti	55,04	su 100
2.	Talarico Massimo	»	53,57	»
3.	Vassetti Felice	»	53,36	»
4.	Falco Giovanni	»	53,31	»
5.	Vivo Marino	»	52,14	»
6.	Solimeno Gennaro	»	52,09	»
7.	Chianese Angelo	»	51,93	»
8.	Onorati Emilio	»	51,28	»
9.	Gerardi Salvatore	»	51,24	»
10.	Giordano Rosario	»	50,92	»
11.	De Giulio Ernesto	»	50,57	»
12.	Gesuè Ambrogio	»	50,08	»
13.	Masini Antonio	»	49,90	»
14.	Silvestre Andrea	»	49,48	»
15.	Foglia Goffredo	»	49,14	»
16.	Tripodi Cutrì Giuseppe	»	49,10	»
17.	Porciello Italo Pasq.	»	48,79	»
18.	Balzano Vincenzo	»	48,25	»
19.	Lacerenza Gennaro	»	47,52	»
20.	Todeschini Giovanni	»	47,32	»
21.	Saponara Vincenzo	»	46,69	»
22.	Licenziati Mariano	»	46,38	»
23.	Mastrosimone Francesco	»	46,28	»
24.	Squarcia Piero Eugenio	»	46,08	»
25.	Izzo Mario	»	46,01	»
26.	Fariello Tommaso	»	44,86	»
27.	Carotenuto Ippolito	»	44,56	»
28.	Iadanza Angelo	»	44,50	»
29.	Barile Michele	»	44,00	»
30.	Balzano Francesco	»	43,53	»

31. De Silva Livia, nata il 3 gennaio 1929 punti 43,00 su 100
32. Primerano Riano Amedeo, nato il 21 luglio 1931 » 43,00 »
33. Lupi Franz » 42,53 »
34. Casella Lucio » 42,50 »
35. D'Amore Gaetano » 42,49 »
36. Gramazio Francesco » 42,29 »
37. De Rosa Mario » 42,00 »
38. Morgera Nicola » 41,86 »
39. Scianni Fedele » 41,44 »
40. Biancardi Domenico » 41,25 »
41. Gaglianone Frank » 41,12 »
42. Tretola Luigi » 41,00 »
43. Grilli Raffaele » 40,85 »
44. Autunno Emilio » 40,63 »
45. Pagano Giuseppe » 40,37 »
46. Lamagna Giuseppe » 40,32 »
47. Porrino Vincenzo » 40,00 »
48. Saggese Pasquale » 39,98 »
49. Calacagno Giuseppe » 39,48 »
50. Spina Angiolino » 39,28 »
51. De Francesco Camillo » 39,10 »
52. Menna Felice, nato il 28 gennaio 1926 » 38,82 »
53. Torella Armando, nato il 15 luglio 1929 » 38,82 »
54. Langella Alfonso » 38,64 »
55. Palatiello Antonino » 37,75 »
56. Tafuri Francesco, invalido » 36,56 »
57. Cirillo Plinio » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 15 giugno 1962

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10551 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicate:

1) Giurazza Giacomo: Napoli;
2) Talarico Massimo San Giorgio a Cremano;
3) Vassetti Felice: Bacoli;
4) Falco Giovanni: Saviano;
5) Vivo Marino: Anacapri;
6) Sollemeno Gennaro: Boscotrecase;
7) Chianese Angelo: Boscoreale;
8) Onorati Emilio: Procida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 15 giugno 1962

(3694) *Il medico provinciale*: TECCE

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto consorziale vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1961.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° marzo 1962, n. 180, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto consorziale vacante alla data 30 novembre 1961;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della prefettura di Vicenza e, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dei Comuni interessati nonchè la proposta formulata dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al decreto indicato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Saini dott Italo, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica veterinaria;
Pasinati dott. Pio, veterinario condotto.

Segretario:
Crimi dott. Roberto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto che verrà pubblicato, anche, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 25 giugno 1962

Il veterinario provinciale: SAINI

(3852)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.